

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI
PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO E IN
REGIME DI TEMPO PIENO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12,
DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230**

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci, n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a _____ il __/__/_____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, sita in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, di seguito denominata anche semplicemente "Università"

E

La Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" –Opera di San Pio da Pietrelcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con sede legale e amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini s. c., rappresentata dal Dott. Gino Gumirato, nato a Camposampiero (PD) il 14.02.1965, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante ivi domiciliato per la carica - P.IVA n° 00138660717 - iscritta presso la CCIA di Foggia al n. REA: FG145415 -. Di seguito per brevità nel presente atto "Fondazione o Ente"

PREMESSO

- che l'Università di Foggia, svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;

- che l'Università di Foggia e l'Ente hanno da tempo in corso rapporti di collaborazione didattica, scientifica e assistenziale e che, pertanto, è comune interesse delle parti promuovere ulteriori iniziative nel campo della ricerca scientifica, della didattica, dell'alta formazione, e della formazione professionale, come pure lo sviluppo di percorsi collaborativi nell'ambito dell'erogazione di servizi assistenziali integrati con quelli didattici e scientifici;

- che l'Università e l'Ente possono entrambe avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, accordi e contratti;

- che, in particolare, l'Università e l'Ente, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza e nello specifico le indicate attività di collaborazione possono investire, indicativamente e non esaustivamente, i seguenti ambiti:

- ✓ sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo clinico-assistenziale nell'ambito delle malattie endocrino-metaboliche;

- ✓ collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca soprattutto nel campo della complicanza renale del diabete e dei suoi più recenti sviluppi scientifici, tecnologici e assistenziali. In particolare il programma di ricerca che sarà svolto in collaborazione tra l'Università e l'Ente si concentrerà su aspetti innovativi della

complicanza renale nei pazienti con diabete di tipo 2 (DT2). Gli obiettivi specifici saranno:

i. la identificazione di pattern di rischio di sviluppo della malattia renale cronica (MRC) in pazienti con DT2,

ii. l'impatto della disfunzione renale sul danno aterosclerotico coronarico e sugli eventi cardiovascolari maggiori oltre che sulla mortalità. Verrà valutato il ruolo che una maggiore velocità di perdita della funzione renale può avere su eventi cardiovascolari maggiori e sulla mortalità ed eventualmente studiarne i relativi meccanismi sottostanti.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti grazie alla disponibilità di 4 differenti coorti pazienti con e senza DT2, raccolte e seguite negli anni dalle strutture di Endocrinologia dell'Università di Foggia e dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni rotondo (FG). Di tutti i pazienti inclusi nelle predette casistiche sono disponibili campioni di siero, plasma e DNA. La disponibilità inoltre dell'accesso al database dell'Associazione Medici Diabetologi, che raccoglie ad oggi circa un milione di pazienti con DT2, permetterà di condurre studi di registro, real-life, di natura epidemiologica unici nel loro genere;

✓ collaborazione per progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca, delle specializzazioni e di incarichi di insegnamento;

• che il S.S.D. MED/13 "Endocrinologia" è presente nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea incardinati nei Dipartimenti di area medica

dell'Università;

- che l'Ente ha particolare interesse a che lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, didattica, alta formazione e formazione professionale in ambito delle malattie endocrino-metaboliche sia condotta da docenti qualificati del S.S.D. MED/13 "Endocrinologia" dell'Università di Foggia, in modo da garantire la massima integrazione tra le attività assistenziali e quelle didattiche e scientifiche universitarie secondo le modalità dell'alta formazione integrata;

- che l'Ente, per le finalità di cui sopra, ha interesse a potenziare l'organico del personale docente dell'Università per il S.S.D. MED/13 "Endocrinologia", ed ha formalmente manifestato, con nota acquisita al protocollo universitario con n. 42573-III/13 del 13/09/2023 la disponibilità a finanziare, ai sensi dell'art. 1, co. 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, un posto di professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno per il suddetto S.S.D MED/13 "Endocrinologia" mediante l'espletamento di una procedura riservata a personale in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- che l'Università ha interesse ad intensificare le forme di collaborazione con l'Ente come sopra specificate potenziando l'organico dei docenti del S.S.D. MED/13 "Endocrinologia" mediante l'istituzione di un posto di professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno da reclutare attraverso il conferimento diretto, con finanziamento a totale carico dell'Ente;

TANTO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizione essenziale. Le parti confermano la veridicità, anche ai fini dell'interpretazione del contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle premesse.

L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione che possono investire, tra gli altri, i seguenti ambiti:

✓ sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo clinico-assistenziale nell'ambito delle malattie endocrino-metaboliche e collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca nel campo della _complicanza renale del diabete e dei suoi più recenti sviluppi scientifici, tecnologici e assistenziali;

✓ collaborazione per progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca, delle specializzazioni e di incarichi di insegnamento.

Art. 2 - Accordi attuativi

La concreta realizzazione delle iniziative di collaborazione tra Università ed Ente si potrà articolare anche attraverso la stipula di specifici protocolli attuativi, fatti salvi i contenuti qui esplicitamente disciplinati dagli artt. 3 e 5.

Art. 3 - Contenuti specifici della collaborazione

L'Università si impegna ad istituire un posto di professore straordinario a

tempo determinato e in regime di tempo pieno per il S.S.D. MED/13 “Endocrinologia”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, da coprire mediante conferimento diretto del dott. Salvatore De Cosmo, il quale è in possesso di documentata esperienza clinica e scientifica nel settore di riferimento. L'Ente si impegna a finanziare per un triennio il costo sostenuto dall'Università per l'assunzione di un professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno. Nello specifico, l'Ente si impegna ad erogare la somma complessiva di € 342.894,63 in n. 3 anni, mediante un versamento annuo di € 114.298,21. La prima quota annua dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione; le successive quote dovranno essere versate entro il _____ di ogni anno, a partire dall'anno _____. L'obbligo di corresponsione delle somme suddette è, in ogni caso, subordinato alla copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno per il S.S.D. MED/13 “Endocrinologia” da parte dell'Università e alla relativa presa di servizio del dott. Salvatore De Cosmo. La presa di servizio resterà comunque subordinata alla stipula della convenzione per lo svolgimento dell'attività assistenziale di cui al successivo art. 5. Le parti convengono che gli importi sopra indicati fanno riferimento alla quantificazione standard della frazione di “punto organico” necessaria alla copertura del posto vigente al momento della stipula della presente convenzione. L'Università si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della conclusione della procedura di reclutamento nonché di qualsiasi mutamento dello stato giuridico di quest'ultimo che possa avere riflessi diretti relativamente alla copertura finanziaria del posto e all'attuazione del presente

accordo.

Art. 4 – Fideiussione

A garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'intera obbligazione pluriennale di cui al precedente art. 3, l'Ente si impegna, entro (....) giorni dalla data della firma del presente contratto, ad accendere apposita garanzia fidejussoria, escutibile a prima richiesta, a favore dell'Università di Foggia di importo pari a quello delle quote non versate oltre che al trattamento economico aggiuntivo spettante al docente per l'attività assistenziale, presso primario istituto di credito. Tale fidejussione avrà la stessa durata del contratto e sarà condizionata all'avvio della procedura di conferimento del posto di professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno nel settore scientifico disciplinare MED/13 "Endocrinologia". La fidejussione sarà proporzionalmente ridotta in ragione dei versamenti effettuati dall'Ente.

Sarà cura esclusiva dell'Ente comunicare all'Istituto di credito che ha prestato fideiussione l'avvenuto avveramento della condizione sopra indicata, dandone notizia, per conoscenza, all'Università.

Art. 5 – Collaborazione in ambito assistenziale

Le parti convengono che il dott. Salvatore De Cosmo che prenderà servizio come professore straordinario a tempo determinato e in regime di tempo pieno per il S.S.D. MED/13 "Endocrinologia", sia conferito all'assistenza presso l'Ente, con incarico di direzione della Struttura Complessa di Medicina Interna.

Per il conferimento all'assistenza del docente le parti stipuleranno una convenzione specifica, la quale determinerà anche il trattamento economico

aggiuntivo spettante al docente per l'attività assistenziale svolta, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 517/1999 e dell'art. 12 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, in data 11 aprile 2018, che graverà interamente sull'Ente, senza oneri finanziari per l'Università di Foggia.

Art. 6 - Dati Personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e cesserà alla data di scadenza dell'incarico triennale di professore straordinario a tempo determinato e a tempo determinato, in maniera automatica e senza bisogno di disdetta.

Art. 8 – Integrazioni e Modifiche

Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel contratto in oggetto, non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte,

oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 9 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto nel caso in cui l'Ente non versi la prima tranche del finanziamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il contratto potrà essere risolto anche nel caso in cui l'Ente non provveda ad accendere apposita garanzia fidejussoria, come disciplinata all'art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Art. 10 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 11 – Norma di chiusura

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Ente.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

firme